

Trust auto-dichiarato e ambito della Convenzione de L'Aja

Trust – dichiarazione unilaterale – Convenzione de L'Aja – inapplicabilità

Tribunale di Napoli, Gallo Pres. Est., 1° ottobre 2003 [Pollio c. Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2]

L'articolo 2 della Convenzione de L'Aja richiede che sussistano almeno due soggetti per l'istituzione di un trust: il disponente e il trustee. Non può quindi essere riconosciuto un trust nel quale i due soggetti coincidano, oltretutto mancando ragioni per ricorrere al trust quando, come nella specie, il disponente intende perseguire uno scopo tipico del fondo patrimoniale di diritto italiano.

Testo del Decreto(1)

Pollio Camilla istituiva un trust interno denominato "Cocumella" con scrittura privata del 12 marzo 2003, autenticata per Notar Carlo Iaccarino con verbale di deposito del 24 aprile 2003, designando quali beneficiari Longo Agostino, Longo Giuseppe, Longo Odilia e Longo Laura.

L'atto istitutivo del trust veniva trascritto con riserva, ai sensi dell'articolo 2754 Cc dal Conservatore dell'Ufficio Provinciale di Napoli, servizio di Pubblicità Immobiliare, Circostrizione di Napoli 2 a mezzo nota di trascrizione del 28 aprile 2003 al n. 17642/12789.

Pollio Camilla proponeva reclamo al Tribunale di Napoli.

Il Presidente della 12 sezione civile disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 24 settembre 2003. All'udienza si costituivano i beneficiari. Era altresì presente il procuratore della ricorrente ed entrambi concludevano chiedendo la trascrizione senza riserva dell'atto istitutivo del trust.

Era altresì presente il dott. Arturo Fiore, responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2 che concludeva rimettendosi al Tribunale trattandosi di istituto nuovo ed atipico.

Era altresì presente il Pm Sede nella persona del dott. Nicola Lettieri il quale

concludeva per il rigetto del reclamo. Il Tribunale si riservava.

Considerato

Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Il trust è lo strumento col quale un soggetto costituente – *settlor* – trasferisce la proprietà di tutti i suoi beni o parte di essi ad un altro soggetto – *trustee* – che è tenuto ad amministrarli nell'interesse di un terzo beneficiario o per un fine specifico.

Con questo procedimento i beni del trust vengono intestati a nome del trustee ma costituiscono una massa distinta dal patrimonio di questi. Si tratta cioè di un patrimonio separato (in genere il fenomeno viene descritto come *segregazione patrimoniale*) basato sulla fiducia, caratterizzato, inoltre, per avere efficacia non solo inter partes ma anche nei confronti dei terzi.

Quanto alla natura giuridica si ritiene trattarsi non di un contratto ma di un fatto giuridico posto in essere con una dichiarazione unilaterale.

E tuttavia questo fatto giuridico generatore di un fenomeno di segregazione patrimoniale richiede la ricorrenza di un requisito fondamentale cioè quantomeno la presenza di due soggetti o centri di riferimento autonomi tra loro. Invero mentre in dottrina si ritiene ammissibile che disponente e beneficiario possano essere la stessa persona non altrettanto può dirsi per disponente e trustee.

Si ritiene, cioè, ammissibile che disponente e beneficiario possano essere la stessa persona perché ogni ipotesi di interposizione fittizia viene scongiurata perché col trust il disponente non è più titolare dei diritti costituiti in patrimonio separato.

La titolarità invero appartiene al trustee.

Costituisce dunque fattispecie atipica di una fattispecie già atipica quella nella quale il disponente e il trustee siano la stessa persona.

Ciò determina solo la possibilità per il disponente di creare un proprio separato patrimonio, di cui è titolare ed amministratore, accanto al patrimonio originario così sottraendo ad eventuali creditori la garanzia di cui all'articolo 2740 Cc. Anche normativamente questa possibilità è esclusa.

Ed invero la legge 364/89 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del primo luglio 1985 prevede espressamente (articolo 2) come debbano sussistere quantomeno due soggetti per la costituzione del rapporto giuridico di trust: da un lato il costituente e dall'altro il trustee, con un limitatissimo potere di ingerenza del primo.

Non solo ma anche la proposta di legge 6547/99 diretta ad introdurre direttamente l'istituto nella nostra legislazione (cd. trust di diritto italiano) prevede una pluralità di soggetti.

Ma l'impossibilità che il trustee sia la stessa persona del costituente è esclusa in radice prevedendosi espressamente

Note:

Riproduciamo il testo del decreto dal sito internet di Diritto e Giustizia, all'indirizzo <http://www.dirittoegustizia.it>.

(1) Sulla pubblicità immobiliare v. anche Trib. Chieti, 10 marzo 2000, in questa Rivista, 2000, 372; Trib. Bologna, 18 aprile 2000, in questa Rivista, 2000, 372; Trib. Pisa, 22 dicembre 2001, in questa Rivista, 2002, 241, Rtv. not. 2002, 192, Notariato, 2002, 383; Trib. Milano, 29 ottobre 2002, in questa Rivista, 2003, 270; Trib. Verona, 8 gennaio 2003, in questa Rivista, 2003, 409; Trib. Bologna, 16 giugno 2003, in questa Rivista, 2003, 580; Trib. Parma, 21 ottobre 2003, *supra*, 73. Contro, seppur nel diverso ambito del diritto tavolare, v. Trib. Belluno, 25 settembre 2002, in questa Rivista, 2003, 255. [n.d.r.]

(articolo 1/3 comma) che gli unici soggetti abilitati alla funzione di trustee possono essere le società fiduciarie, le banche, le società di gestione del risparmio e delle imprese di investimento abilitate ai sensi del testo unico emanato con decreto legislativo 58/1998.

Nel caso di specie il costituente e il trustee sono la medesima persona ed i beni costituiti in trust sostanzialmente hanno la finalità di ricavare redditi per "coprire le spese per la frequenza a corsi di formazione, di frequenza scolastica, di frequenza universitaria e post-universitaria, di specializzazione, di educazione e formazione culturale, sportiva e ricreativa" nell'interesse dei propri figli elencati nell'atto costitutivo di trust.

Ebbene questo risultato può essere

raggiunto attraverso un istituto tipicamente disciplinato dal nostro legislatore quale il fondo patrimoniale.

Ed invero il fondo patrimoniale può essere costituito anche da uno solo dei coniugi (articolo 167 Cc) e amministrato dallo stesso coniuge costituente (articolo 168/1 comma Cc) ed espressamente (articolo 168/2 Cc) si prevede che i frutti dei beni costituenti il fondo sono impiegati per i bisogni della famiglia.

Dunque sussistendo un istituto tipico, quale il fondo patrimoniale, mancano ragioni giustificative per la ammissione di un istituto atipico e per di più con una struttura anch'essa del tutto atipica rispetto al suo modello (in cui cioè si ribadisce il costituente ed il trustee sono la stessa persona).

Manca quindi ogni ragione giustificatrice per l'adozione nel caso di specie di detto istituto e dunque non solo la causa astrattamente prevedibile ma anche la causa in concreto.

Non ricorrono, in definitiva, le ragioni che consentano la trascrizione della fattispecie per l'evidente lesione della norma di cui all'articolo 2740 Cc.

PQM

- rigetta il reclamo;
- compensa le spese.

Decreto immediatamente esecutivo.

Comunicazione al responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Na 2 - Ufficio del Territorio, per l'annotazione di cui al 4 comma dell'articolo 113 disp. att. Cc.